



AULA 'B'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CATERINA MAROTTA	- Presidente -	
ILEANA FEDELE	- Consigliere -	R.G.N. 12626/2021
GUGLIELMO GARRI	- Consigliere -	Cron.
NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	CC – 20/11/2025
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12626/2021 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████ ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ██████████ in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati ██████████
██████████ e ██████████;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 416/2020 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata in
data 12.01.2021, N.R.G. 253/2018;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.11.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siena, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] (medico dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria [REDACTED] dal 1.8.1978 fino al pensionamento, avvenuto con decorrenza dal 1.7.2007), ha accertato la responsabilità dell'Azienda per non avere impedito l'emarginazione lavorativa e il decadimento professionale del [REDACTED] e la sua esposizione ad ingiustificata denigrazione e vessazione, in violazione dell'art. 2087 cod. civ. e l'ha condannata al risarcimento del danno biologico, determinato in complessivi € 23.625,00, nonché al risarcimento del danno patrimoniale in misura di € 25.000,00, avendo la condotta datoriale indotto il lavoratore al pensionamento anticipato e pregiudicato la carriera del medesimo, anche in termini di *chance*.

[REDACTED] aveva dedotto di avere subito condotte vessatorie dei preposti dell'Azienda dal 1992 alla cessazione del rapporto (escluso il periodo dal 15.5.1997 al 31.12.1999), essendo stato privato delle mansioni ed emarginato dall'attività dei reparti di assegnazione; aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale, patrimoniale e morale, complessivamente quantificati in € 500.000,00.

2. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto avverso tale sentenza da [REDACTED] [REDACTED] ed in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Azienda USL, ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale.

3. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrate l'emarginazione del [REDACTED] dalle attività dei reparti ai quali era stato nel tempo assegnato e la deprivazione della totalità delle sue mansioni dagli ultimi mesi del 1996 fino al maggio 1997 e dal 2004 al termine del rapporto; ha altresì ritenuto provato che detta deprivazione fosse stata accompagnata da segnalazioni di condotte del [REDACTED] assunte come disciplinarmente rilevanti nel 1997 e nel 2005, rimaste tuttavia senza alcun esito.



4. Ha pertanto escluso la sussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte del [REDACTED] ed ha ritenuto infondata la censura con cui l'Azienda Sanitaria aveva contestato la sussistenza del proprio inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2087 cod. civ.

5. Il giudice di appello ha ritenuto che la violazione imputabile alla datrice di lavoro fosse stata correttamente ricondotta dal Tribunale all'ambito di applicazione dell'art. 2087 cod. civ.

6. Ha rilevato che nel ricorso introduttivo il [REDACTED] non aveva allegato alcuno specifico fatto a fondamento delle domande di risarcimento del danno esistenziale e all'immagine, non avendo menzionato in tale atto le scelte di vita successive al pensionamento, né aveva fatto specifico cenno al discredito determinato dalla sua emarginazione (ha in particolare evidenziato che l'abbandono di ogni attività medica era emerso solo in sede di indagine peritale ed ha ritenuto generici i capitoli di prova riguardanti il danno all'immagine).

7. Ha poi evidenziato che nel ricorso introduttivo il [REDACTED] nulla aveva dedotto in ordine alle *chances* professionali concretamente perdute, non essendo la scelta del pensionamento necessariamente produttiva di un danno economico ed ha ritenuto l'insussistenza dell'unico fatto addotto a fondo della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, avendo il [REDACTED] percepito le voci retributive connesse all'incarico di alta specializzazione a lui affidato nel 2004.

8. Ha pertanto ritenuto che l'atto introduttivo mancasse del contenuto minimo necessario a fondare una ragionevole presunzione di danno, argomentata dal primo giudice in modo assolutamente generico.

9. Ha escluso il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto tale domanda era stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello ed ha ritenuto infondate le censure proposte dalle parti in ordine al danno biologico e al danno non patrimoniale non biologico.

10. Avverso tale sentenza l'azienda [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

11. L'Azienda Ospedaliera Universitaria [REDACTED] ha resistito con controricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3; omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda ex art. 342, comma primo, e 434, comma primo, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Evidenzia che il [REDACTED] aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello, contenente motivi generici e privo dell'indicazione delle parti censurate della sentenza di primo grado e del collegamento delle doglianze alla decisione impugnata.

Lamenta l'omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 348 *bis*, 348 *ter* e 436 *bis* cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda; violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

Critica la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di inammissibilità dell'appello.

Evidenzia che a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, che aveva escluso il *mobbing*, l'appello dell'Azienda era incentrato sulla contestazione del *mobbing* nei suoi tratti distintivi, ivi compreso l'intento persecutorio, ma non aveva contestato l'avvenuta violazione dell'art. 2087 cod. civ., invece accertata dal Tribunale.

Sostiene l'inammissibilità del terzo motivo di gravame (con cui l'Azienda aveva contestato tanto il demansionamento, quanto la dipendenza delle dimissioni del [REDACTED] dalla condotta datoriale), in quanto dipendente dalla condanna per responsabilità ex art. 2087 cod. civ.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli art. 2909 cod. civ. e 329 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ.; *ultrapetita*; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dalla documentazione



in atti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; **travisamento** del ricorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria [REDACTED]

Deduce che sulla violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte dell'Azienda si era formato il giudicato e che vi era stata acquiescenza da parte dell'Azienda stessa sulla qualificazione giuridica del fatto.

Insiste nel sostenere che l'Azienda non aveva impugnato la statuizione della sentenza di primo grado riguardante la violazione dell'art. 2087 cod. civ. da parte dell'azienda; addebita alla Corte territoriale di avere travisato l'appello dell'Azienda e di avere pronunciato *ultrapetita*.

Lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione di giudicato.

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia travisamento del ricorso dell'Azienda; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma primo, n. 3 e 4 cod. proc. civ.; *ultrapetita*; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio risultanti dalla documentazione in atti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.; statuizione contraddittoria e perplessa.

Sostiene che l'Azienda nell'atto di appello non aveva sollevato alcuna censura sulla quantificazione del danno patrimoniale.

Addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto delle deduzioni contenute nella memoria allegata al verbale della prima udienza del 1.10.2014 e nelle note autorizzate del 13.10.2015 con cui il [REDACTED] aveva precisato che l'incarico conferito era consistito in uno scatto salariale elargito a pioggia dall'Azienda a tutti i medici dell'Ospedale con i requisiti di anzianità di servizio, con un aumento in busta paga di circa € 75,00 lordi (circostanze pacifiche).

Lamenta il carattere contraddittorio e perplessa della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pur avendo riconosciuto che il [REDACTED] era rimasto privo della generalità delle sue mansioni.

Deduce che l'azienda aveva prestato acquiescenza al riconoscimento e alla liquidazione dei danni subiti dal lavoratore.



5. I primi quattro motivi, che per ragioni logiche vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.

5.1 Al di là delle modalità di formulazione, sono inammissibili le censure relative alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. contenute nella rubrica dei primi due motivi e non argomentate, non essendo il vizio di omessa pronuncia configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009).

Nel caso di specie vi è stata in ogni caso pronuncia implicita.

Questa Corte ha infatti chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. Cass. n. 29181/2017, che ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; conformi Cass. n. 5351/2007; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 2151/2021 e Cass. n. 25710/2024).

Non è inoltre configurabile l'omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda avverso la sentenza di primo grado.

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che l'Azienda ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale fatto malgoverno dell'istruttoria (da cui non sarebbero risultate le condotte vessatorie ritenute dal Tribunale, ma il progressivo e volontario allontanamento del █████ dalle attività di reparto), l'erroneo apprezzamento delle risultanze della CTU, per avere liquidato il danno patrimoniale (pag. 12 della sentenza impugnata) e per avere omesso la motivazione sul danno patrimoniale.

La Corte territoriale ha individuato con chiarezza le censure proposte dall'Azienda riguardo a specifiche statuizioni della sentenza di primo grado, nonché il nesso tra le censure e le statuizioni impugnate; ha in particolare rilevato che l'Azienda aveva contestato che dall'istruttoria fossero emerse le condotte vessatorie accertate dal Tribunale, essendo invece emerso il progressivo e volontario allontanamento del █████ dalle attività di reparto.



Non è poi configurabile la motivazione perplessa in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto il totale demansionamento non implica necessariamente un danno patrimoniale.

5.2 Dalla sentenza impugnata e dalle stesse prospettazioni del ricorrente risulta che l'Azienda aveva censurato le statuizioni riguardanti l'accertamento della violazione dell'art. 2087 cod. civ. e la liquidazione del danno patrimoniale.

Il quarto motivo prospetta infatti che l'Azienda nell'atto di appello aveva contestato il demansionamento; lo stesso ricorrente prospetta dunque che l'azienda messo in discussione l'accertata violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Nel sostenere che l'appello dell'Azienda non aveva censurato le statuizioni del Tribunale relative all'accertata violazione dell'art. 2087 cod. civ. e al danno patrimoniale e nel prospettare l'emissione di un pronunciamento *ultrapetita*, le censure non assolvono agli oneri previsti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non riproducono integralmente l'atto di appello, né la memoria difensiva dell'Azienda avverso l'appello del [REDACTED]

Tali censure sono comunque presenti nell'Appello dell'Azienda.

Tanto basta per escludere l'acquiescenza.

La precisazione dell'Azienda nella memoria di costituzione avverso l'appello del [REDACTED] secondo cui il [REDACTED] non aveva "in ogni caso" subito danni ulteriori rispetto a quelli accertati dal Tribunale non costituisce acquiescenza alla liquidazione del danno patrimoniale effettuata dal primo giudice, non potendosi desumere in modo preciso ed univoco da tale affermazione il proposito di non contrastare la pronuncia di primo grado in ordine alla quantificazione del danno.

5.3 Sono inammissibili anche le censure proposte ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

L'omesso esame di deduzioni e di eccezioni non rientra nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma



non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (v. Cass. n. 26305/2018 e Cass. n. 22937/2019)

Nel prospettare che era pacifico ed incontestato che nel 2004 non vi era stato alcun riconoscimento aziendale in favore del [REDACTED] ma solo uno scatto aziendale elargito a pioggia, il ricorso sollecita inoltre un giudizio di merito precluso in questa sede.

6. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Lamenta il difetto assoluto di motivazione e l'apparenza della motivazione in ordine al rigetto della domanda relativa al *mobbing*, *straining*, *bossing*, figure giuridiche distinte e caratterizzate da elementi propri, con conseguenze diverse sul piano risarcitorio.

7. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; erronea equiparazione del *mobbing* alla violazione degli obblighi ex art. 2087 cod. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. e violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto priva di effetto pratico la circostanza che le condotte dell'Azienda fossero o meno qualificabili, secondo le conoscenze proprie di altre scienze sociali, come *mobbing*.

Sostiene che le condotte dell'Azienda erano accompagnate dall'intento persecutorio, che aveva portato il [REDACTED] a chiedere il pensionamento anticipato e ad abbandonare la professione medica, come accertato dal giudice di appello.

Richiama la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dal teste Francini, evidenziando che la deprivatione della totalità delle mansioni, le continue, gratuite e offensive segnalazioni disciplinari prive di fondamento e la collocazione del [REDACTED] in un antibagno privo di finestra denotano l'intento persecutorio dell'Azienda.

Deduce che l'intento persecutorio può desumersi anche dall'uso abnorme del potere direttivo e di conformazione della prestazione, dalla concatenazione



temporale degli eventi e dalle loro modalità concrete, quando possa evincersi che è indirizzato ad un fine diverso da quello tutelato dalla norma e assume caratteri di illiceità.

8. Il quinto ed il sesto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Non sussiste l'omessa o apparente motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto corretto e rilevante ai fini delle conseguenze giuridiche l'inquadramento della condotta datoriale come violazione dell'art. 2087 cod. civ. effettuato dal Tribunale ed ha ritenuto priva di effetto pratico la qualificazione di tali condotte come *mobbing*.

La sentenza impugnata ha dunque escluso che dalla qualificazione della condotta datoriale come *mobbing* possano derivare conseguenze giuridiche diverse da quelle derivanti dalla qualificazione della medesima condotta come violazione dell'art. 2087 cod. civ.

I motivi, nel prospettare che l'accertamento del *mobbing* ha conseguenze risarcitorie diverse rispetto all'accertamento della violazione dell'art. 2087 cod. civ. non indicano tali diverse conseguenze né in assoluto, né con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

Inoltre le censure sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura della documentazione in atti e della prova testimoniale.

La sentenza impugnata è del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui la nozione di *mobbing* è di tipo medico legale e non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici; essendo tale nozione funzionale ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. n. 32257/2019).

Si è infatti attribuito valore dirimente al rilievo dell' "ambiente lavorativo stressogeno" quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura,



costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c. (Cass. n. 3692/2023; negli stessi termini da ultimo v. Cass. nn. 33639/2022, 33428/2022, 31514/2022).

In relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come *mobbing* e *straining*, quello che rileva è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica, mentre la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul *quantum* del risarcimento (Cass. n. 29101/2023).

Secondo gli orientamenti maturati presso questa Corte, è configurabile il *mobbing* lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684), a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è *in re ipsa* ragione di violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod. civ. per il caso di dolo; è configurabile lo *straining*, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164).

9. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. degli artt. 2, 32 e 35 Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio risultanti dalla documentazione in atti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto



il difetto di allegazione in ordine al danno patrimoniale, al danno esistenziale e al danno all'immagine, e per avere erroneamente liquidato il danno morale.

Addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto della situazione di sostanziale inattività del [REDACTED] ancorché accertata, di averla equiparata alla meno grave fattispecie del semplice demansionamento, di avere revocato il danno patrimoniale e di avere liquidato in misura irrisoria il danno morale.

Evidenzia che il [REDACTED] aveva dedotto ed allegato le vessazioni e la frustrazione professionale subite, nonché le caratteristiche, la durata, la gravità delle medesime, elementi idonei a dimostrare per presunzioni il danno alla professionalità e le ulteriori voci di danno richieste.

In ordine al danno all'onore e alla reputazione, evidenzia che i capitoli di prova avevano riguardato anche la collocazione del [REDACTED] in antibagno, l'accusa da parte del Dott. [REDACTED] al [REDACTED] di disinteressarsi del reparto in molte riunioni in cui il [REDACTED] era assente e la convocazione del [REDACTED] a causa di un'accusa di assenteismo da parte del Dott. [REDACTED] evidenzia che il giudice di appello non era stato investito da valutazioni sull'ammissibilità dei capitoli di prova.

Richiama le deposizioni dei testi escussi e la documentazione in atti, da cui risultava che il [REDACTED] era stato collocato in antibagno ed era stato screditato professionalmente; sostiene che tali elementi, unitamente alla totale privazione delle mansioni e alle segnalazioni di rilievo disciplinare senza alcun esito, riconosciute dalla Corte territoriale, erano sufficienti per un giudizio induttivo.

Lamenta il carattere contraddittorio e perplesso della motivazione in ordine al danno patrimoniale ed insiste nel sostenere che l'incarico conferito al [REDACTED] nel 2004 era uno scatto salariale elargito a pioggia a tutti i medici ospedalieri che avevano i requisiti anzianità di servizio;

Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della consulenza medico legale allegata al ricorso di primo grado e dalla CTU, dalle quali risultava l'incapacità psichica del [REDACTED] a riprendere qualsivoglia attività lavorativa ad un anno dal pensionamento, e per non avere riconosciuto il danno da perdita di chance, desumibile in via presuntiva dalla pregressa professionalità del [REDACTED]



(medico di 1° livello dirigenziale specializzato nella cura delle malattie oncologiche) e dalla pluriennale privazione delle mansioni.

Lamenta l'iniustizia del calcolo puramente matematico relativo al danno morale, che non ha tenuto conto delle ripetute offese all'onore e alla reputazione del [REDACTED]

Evidenzia che nel capitolato del ricorso di primo grado e nella memoria allegata al verbale della prima udienza di trattazione (1.10.2014), il [REDACTED] aveva rappresentato i comportamenti datoriali lesivi della sua dignità e del suo onore.

Aggiunge che l'indotto abbandono dell'Ospedale presso il quale il [REDACTED] aveva prestato servizio dal 1978 si era sostanziato in un danno esistenziale; richiama la consulenza medico legale allegata al ricorso di primo grado, la CTU e la sentenza di primo grado, da cui risultava l'incapacità del [REDACTED] dopo un anno dal pensionamento, a riprendere qualsivoglia attività lavorativa, nonché l'abbandono della professione medica da parte del [REDACTED] il suo trasferimento del [REDACTED] in un paese di campagna, in cui curava l'orto e i viaggi in Thailandia una volta all'anno, in cui soggiornava in un monastero.

Chiede l'annullamento della statuizione sulle spese per i motivi esposti nel ricorso.

10. Il motivo è inammissibile in ordine al danno patrimoniale, al danno esistenziale e al danno morale; in ordine alle spese, la censura si limita ad invocare l'effetto espansivo esterno della sentenza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.

Non è configurabile il carattere perplesso della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto il difetto di allegazione degli elementi in fatto diversi dalla mancata attribuzione di incarichi di alta specializzazione, da cui potesse desumersi la sussistenza del danno patrimoniale.

La censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dato atto della liquidazione del danno biologico e del danno morale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, ed è dunque conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd.



biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. n. 5119/2023).

Si è inoltre evidenziato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ed è quindi ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Cass. n. 20661/2024).

Nel prospettare che l'abbandono definitivo dell'attività professionale da parte del [REDACTED] era dipeso dalle sue condizioni psichiche e dal depauperamento professionale, nel lamentare che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza di parte e della CTU quanto al danno patrimoniale e al danno morale, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha rilevato la mancata allegazione delle chances in concreto perdute e l'omesso riferimento a fatti specifici indicativi di un danno alla persona diverso da quello medicalmente apprezzabile; la censura non deduce infatti che il [REDACTED] nel ricorso di primo grado aveva dedotto di avere abbandonato la professione subito dopo il pensionamento, a causa della condotta datoriale, né che il patema d'animo e la sofferenza interiore erano presenti nel [REDACTED] a distanza di anni.

Il motivo tende inoltre alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie sul conferimento al [REDACTED] di un incarico di alta specializzazione.

10.1 La censura è invece fondata per quanto attiene al danno all'immagine, anche quale risvolto non patrimoniale del danno alla professionalità.

Come da tempo evidenziato da questa Corte, la condotta del datore di lavoro che lascia il lavoratore inattivo per lungo tempo viola non solo l'art. 2103 cod. civ., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato



esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (Cass. n. 10/2002; Cass. n. 2763/2003 e Cass. n. 7963/2012).

Si è ribadito anche di recente che il danno alla professionalità, per sua natura plurioffensivo, è legato alla perdita della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità lavorativa ed è distinto dal danno esclusivamente patrimoniale che deriva dalla mancata corresponsione e percezione della retribuzione derivante dal contratto (Cass. n. 10267/2024).

In materia di violazione dell'art. 2087 cod. civ., si è inoltre rammentato che la portata costituzionale della materia trattata ha spinto il diritto vivente, ed in alcuni casi quello vigente, ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive (Cass. n. 4664/2024).

La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri ed esclude quindi che il giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012) e consente attraverso la valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto) di poter risalire coerentemente, con prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. per tutte Cass. n. 18927/2012), in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da demansionamento (Cass. S.U. n. 4063/2010; Cass. S.U. n. 6572/2006; Cass. n. 29832/2008; Cass. n. 28274/2008) e alla giurisprudenza amministrativa in materia di *mobbing* (Cons. Stato 21 aprile 2010, n. 2272).

La Corte territoriale avrebbe dovuto pertanto valutare congiuntamente le deduzioni riguardanti la pregressa professionalità del [REDACTED] la durata e l'intensità del demansionamento, le segnalazioni di rilevanza disciplinare rimaste senza esito (nei termini accertati dalla Corte territoriale), la collocazione lavorativa del [REDACTED] in un antibagno e le accuse di disinteressarsi del reparto



mosse al [REDACTED] durante riunioni in cui era assente (fatti allegati nel ricorso di primo grado) e l'induzione alla scelta del prepensionamento, al fine di verificare con un ragionamento presuntivo la sussistenza sia di un danno all'immagine inteso come lesione della reputazione e dell'identità personale o professionale di un individuo, cioè della percezione che la collettività ha di lui, sia la sussistenza di un pregiudizio alla dignità professionale del soggetto, intesa come lesione della professionalità sotto il profilo non patrimoniale.

11. Con l'ottavo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 cod. civ. e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto nuova la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Sostiene che l'indennità sostitutiva del preavviso costituisce una voce del danno patrimoniale richiesto dal [REDACTED] ed era pertanto ricompresa nella domanda risarcitoria dal medesimo proposta nel giudizio di primo grado; precisa che l'atto di appello si era limitato a prospettare una mera ripartizione interna delle singole voci di danno.

Evidenzia che i fatti costitutivi della domanda ed il *petitum* erano rimasti immutati rispetto al giudizio di primo grado.

Aggiunge che la Corte territoriale ha confermato la giusta causa di dimissioni ritenuta dal Tribunale e che l'Azienda non aveva eccepito la novità della domanda.

12. Il motivo è inammissibile.

Nel prospettare che l'indennità sostitutiva del preavviso era ricompresa nel danno patrimoniale richiesto nel ricorso di primo grado, la censura non assolve agli oneri previsti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non riproduce il ricorso di primo grado, né l'atto di appello.

L'indennità sostitutiva del preavviso, che trova la sua fonte nell'art. 2119 cod. civ., non costituisce una voce di danno ex art. 2087 cod. civ., in quanto diversi sono i presupposti per la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, rispetto ai presupposti per il risarcimento del danno per violazione dell'art. 2087 cod. civ.



13. In conclusione, va accolto il settimo motivo per quanto di ragione e vanno disattesi gli altri motivi; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il settimo motivo nei sensi di cui in motivazione, disattesi gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 20 novembre 2025.

La Presidente

Caterina Marotta

